



**CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI
PER LA FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE, TROCAR E
DISPOSITIVI MEDICI PER LAPAROSCOPIA EDIZIONE 2.**

TRA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA (di seguito nominata anche "Committente"),
C.F. e P. IVA 02483810392, in persona dell'avv. Morris Montalti, C.F.
_____, che agisce in nome e per conto dell'Azienda USL della Romagna ed
interviene nel presente atto, nella sua qualità di Direttore dell'U.O. Acquisti Beni
e Servizi, in virtù di delega generale alla sottoscrizione dei contratti per
l'acquisizione di beni e servizi, di cui alla Deliberazione n. 257 del 25/07/2023 ad
oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di
competenza delle articolazioni organizzative aziendali. Aggiornamento"

E

(di seguito nominata anche "Fornitore"), C.F. _____ e P.
IVA _____, con sede legale a _____ (____), CAP _____, in via
_____, _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____ al n. REA _____, in persona del suo legale rappresentante *pro*
tempore, _____, C.F. _____;

PREMESSO CHE

- Il Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi dell'Azienda USL della Romagna:
con Determinazione n. _____, del ____ / ____ / ____, ha indetto la "Gara a procedura
aperta europea per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di suture
meccaniche, trocar e dispositivi medici per laparoscopia edizione 2". Importo

	complessivo quadriennale a base d'asta, escluse le opzioni: euro 5.560.000,00	
	€, IVA esclusa". Bando GU UE _____, del _____;	
	con Determinazione n. _____, del ____/____/____, in esito all'espletamento della	
	richiamata procedura, ha disposto l'aggiudicazione del/i Lotto/i n. _____, a favore	
	dell'Operatore economico _____, come in epigrafe generalizzato;	
	- Il provvedimento di aggiudicazione, unitamente ai relativi allegati, ai sensi e per	
	gli effetti dell'art. 90 del Codice, veniva comunicato agli Operatori economici	
	partecipanti alla procedura aperta, con nota del _____, agli atti dell'U.O.	
	Acquisti Beni e Servizi, trasmessa a mezzo SATER - Registro di Sistema	
	_____, del ____/____/____;	
	- Il Fornitore dichiara che tutta la documentazione di gara (bando di gara,	
	disciplinare di gara, capitolato tecnico, unitamente ai relativi allegati, nonché	
	Determinazione di aggiudicazione) definisce in modo adeguato e completo	
	l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, in sede di offerta ha	
	potuto acquisire tutti gli elementi necessari ad un'idonea valutazione tecnica ed	
	economica delle prestazioni oggetto della fornitura;	
	- Il Fornitore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto	
	in ossequio alle modalità disciplinate dalla documentazione di gara;	
	- Le dichiarazioni rese dal Fornitore in sede di gara sono state sottoposte a	
	controllo e verifica nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023. Risultano	
	esperate positivamente le verifiche in ordine ai requisiti previsti dall'art. 94 del	
	D.Lgs. 36/2023. Il Fornitore dichiara di avere piena consapevolezza che	
	l'efficacia del presente contratto è comunque sottoposta a condizione risolutiva,	
	nel caso di esito negativo delle verifiche, da parte delle autorità competenti,	

	inerenti al requisito di cui all'art. 94, comma 2, del Codice, ovvero qualora tali	
	requisiti vengano meno nel corso dell'esecuzione del contratto;	
	- Il Fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario	
	Assicuratore, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo	
	svolgimento di tutte le prestazioni/attività oggetto del presente contratto e si	
	obbliga a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Valore giuridico della premessa e degli allegati.	
	Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati - agli atti dell'U.O. Acquisti	
	Beni e Servizi - costituiscono, per espressa volontà dei contraenti, che	
	riconoscono e dichiarano di ben conoscere, parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto.	
	Art. 2 - Oggetto e finalità dell'accordo quadro.	
	Il presente contratto in accordo quadro definisce la disciplina normativa e	
	contrattuale, comprese le modalità di esecuzione del contratto per l'affidamento	
	del/i Lotto/i n. _____, come specificati nel Prospetto di aggiudicazione - Allegato	
	_____, alla Determinazione di aggiudicazione. Con il presente contratto l'Azienda	
	USL della Romagna affida al Fornitore, che accetta la predetta	
	fornitura/prestazioni, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti	
	ivi richiamati e si impegna sin d'ora ad eseguirla.	
	Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile.	
	La fornitura oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:	
	a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal	
	capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni	

	tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento “Informativa	
	consegne”, redatto ai sensi dell’art. 26, del D.Lgs. 81/2008, documenti tutti che	
	costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il	
	Fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;	
	b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e, comunque, dalle norme di	
	settore in materia di appalti pubblici;	
	c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle	
	disposizioni delle fonti sopra richiamate.	
	In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e	
	suoi allegati e quanto dichiarato nell’offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto	
	nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta	
	tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, previsioni migliorative rispetto	
	a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.	
	Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi	
	o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in	
	ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi,	
	migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad	
	opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in	
	essere.	
	Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme	
	vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di	
	contratto.	
	Art. 4 - Notifiche e comunicazioni.	

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa sono effettuate a mezzo PEC.

Art. 5 - Durata e opzioni.

La fornitura ha una durata di quattro anni, come previsto all'art. 3.1 del Disciplinare di gara. Il periodo di vigenza contrattuale decorre dal ____ / ____ / ____.

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la stazione appaltante, in vigenza di contratto, può imporre al fornitore l'incremento delle prestazioni contrattuali, fino a concorrenza del quinto, alle condizioni espressamente individuate nella documentazione di gara;

Proroga tecnica: la Stazione appaltante si riserva inoltre di esercitare la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023; la proroga può essere attivata alla scadenza della durata iniziale del contratto. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura, stante l'interesse pubblico essenziale della stessa, il Fornitore deve eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo Fornitore anche oltre il termine di cui sopra. Il Fornitore espressamente accetta che l'esercizio discrezionale del diritto di proroga da parte dell'Azienda USL costituisce un obbligo all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

Quantità aggiuntive opzionali. La Committente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di incremento della fornitura, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino al 50% in aumento del valore di ciascun lotto posto a base d'asta, come indicato all'art. 3.3, del Disciplinare di gara, senza una nuova

	procedura di affidamento. Detta opzione di incremento potrà essere esercitata in	
	relazione al contratto principale e/o alla proroga tecnica.	
	Acquisti da listino. La Committente si riserva il diritto di acquistare sul listino	
	prezzi, alla percentuale di sconto dichiarata/offerta in gara, fino al 50% in	
	aumento del valore di ciascun lotto posto a base d'asta, come indicato all'art. 3,	
	del Disciplinare di gara, senza una nuova procedura di affidamento. Detta	
	opzione potrà essere esercitata in relazione al contratto principale e/o alla	
	proroga tecnica. Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di	
	utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre	
	opzioni quantitative in aumento. Si precisa che gli acquisti sul listino prezzi,	
	previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC),	
	potranno essere effettuati per acquisire eventuali accessori, dispositivi, prodotti e	
	materiali di consumo, qualora per necessità di completamento, i soggetti	
	committenti, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di prodotti	
	diversi da quelli indicati nel Capitolato tecnico.	
	Clausola di rinegoziazione: Qualora sopravvengano circostanze straordinarie ed	
	imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed	
	al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del	
	contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il	
	relativo rischio, ha diritto a richiedere una rinegoziazione del contratto, volta a	
	ristabilirne l'equilibrio, ai sensi dell'art. 9 del Codice. La rinegoziazione è disposta	
	entro il limite massimo di euro _____ IE; ferma restando la facoltà di utilizzo in	
	via residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni	
	quantitative in aumento.	

L'aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all'art. 1, comma 3, del DL 06/07/2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 07/08/2012, n. 135) - è tenuto, altresì, agli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11 e art. 1, comma 449, L. 27/12/2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP Spa o dalla centrale regionale di committenza e prende atto e riconosce che l'Azienda USL potrà risolvere il presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o CONSIP SPA) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analoga fornitura.

Parimenti l'aggiudicatario prende atto che, qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna (per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere) che non consentano di proseguire nell'affidamento della fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda USL della Romagna avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il Fornitore anche in tale ipotesi riconosce che non potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia sin da ora a sollevare eccezioni o richieste per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 6 - Revisione dei prezzi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 D.Lgs 36/2023, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi secondo le modalità, condizioni e limiti di seguito esplicitati: clausola di revisione dei prezzi in ottemperanza all' art.

	60 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità e condizioni previste negli atti di gara. La	
	revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo del	
	50% (euro _____) rispetto al valore a base d'asta e proroga, ferma	
	restando la facoltà di utilizzo in via residuale di tale capienza economica anche	
	per eventuali altre opzioni quantitative in aumento.	
	La revisione avverrà esclusivamente previa espressa autorizzazione rilasciata	
	dal RUP, a seguito di procedimento attivato tramite posta certificata su istanza	
	della parte interessata. L'istanza di revisione deve essere corredata di	
	documentazione comprovante l'effettivo aumento dei costi sostenuti, nonché	
	l'incidenza e la connessione causale degli stessi con il contratto in essere. Il	
	RUP, entro 45 giorni dalla ricezione dalla PEC, istruisce assieme al Direttore	
	dell'esecuzione (DEC) la richiesta e definisce il valore della revisione concessa; il	
	termine di 45 giorni può essere interrotto dal RUP qualora siano necessarie	
	integrazioni istruttorie. L'atto di conclusione del procedimento di revisione dei	
	prezzi è trasmesso via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.	
	Fermi restando il limite dei prezzi di riferimento o di altri parametri standard, ove	
	esistenti, la revisione dei prezzi potrà essere accordata sulla base della	
	differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
	impiegati (ISTAT FOI) disponibili al momento della presentazione dell'istanza e	
	quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto o al mese	
	anno dell'ultima variazione riconosciuta.	
	Il procedimento di revisione prezzi non sarà consentito prima che siano trascorsi	
	quanto meno sei mesi dall'avvio dell'esecuzione del contratto. La revisione	
	prezzi potrà essere accordata per un determinato tempo, anche infra annuale,	
	ferma restando in ogni caso la facoltà di revisione in riduzione - da parte del	

	RUP, previo monitoraggio ed attivazione del DEC - qualora si modifichino le	
	condizioni e i presupposti sulla cui base è stata disposta.	
	La revisione prezzi potrà essere accordata entro il limite percentuale massimo	
	del 50% rispetto al valore del contratto, ferma restando la facoltà di utilizzo in via	
	residuale di tale capienza economica anche per eventuali altre opzioni	
	quantitative in aumento.	
	Ulteriori revisioni di prezzo potranno essere consentite qualora normative	
	sopravvenute alla stipula del contratto lo consentano, secondo le modalità e i	
	limiti ivi previste.	
	Resta ferma in ogni caso la facoltà dell'operatore economico di chiedere	
	l'applicazione dell'art. 1467 del c.c., da trasmettere al RUP tramite PEC.	
	Art. 7 - Quantità e valore economico del contratto e contratti applicativi.	
	Il presente accordo quadro non prevede la fissazione esatta delle quantità (art.	
	59, D.Lgs. 36/2023), le quali verranno determinate nell'ambito dei contratti	
	applicativi in ragione delle effettive necessità, fino all'importo pieno quadriennale.	
	Il valore economico complessivo stimato del presente accordo quadro (48 mesi),	
	comprensivo delle eventuali quantità aggiuntive opzionali, fino al 50% in	
	aumento del valore di ciascun lotto posto a base d'asta, ed i fabbisogni	
	complessivi presunti sono specificati nel Prospetto di aggiudicazione (Allegato	
	_____, della Determinazione n. _____, del ____ / ____ / ____).	
	L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente AQ avviene esclusivamente	
	mediante contratti applicativi coi singoli Operatori Economici selezionati. Ai fini	
	del presente accordo quadro, per CA deve di norma intendersi lo "strumento"	
	negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data esecuzione agli AQ, e da	

	cui conseguono i singoli ordini di intervento/di fornitura (di terzo livello) emessi	
	dalla SA sino a concorrenza del valore economico nominale del CA.	
	La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento	
	dell'importo pieno dell'accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai	
	soli fini informativi/amministrativi. Pertanto, tali quantitativi sono indicativi e non	
	impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a	
	circostanze non esattamente predeterminabili (es. legate alla particolare natura	
	dell'attività clinica, nonché all'eventuale aggiornamento delle tecnologie ecc.). Il	
	Fornitore dovrà fornire solo le quantità che saranno richieste, corrispondenti alle	
	effettive esigenze della produzione sanitaria, per cui l'Azienda USL potrà	
	richiedere, nel rispetto delle proprie esigenze, quantitativi maggiori o minori in	
	relazione ad imprevedibili evenienze, impegnando il Fornitore alle stesse	
	condizioni contrattuali.	
	L'Azienda USL si riserva il diritto di acquistare sul listino prezzi, alla percentuale	
	di sconto dichiarata/offerta in gara, così come indicato all'art. 3 del Disciplinare di	
	gara, senza una nuova procedura di affidamento. Si precisa che gli acquisti sul	
	listino prezzi, previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto	
	(DEC), potranno essere effettuati per acquisire eventuali accessori, dispositivi,	
	prodotti e materiali di consumo, qualora per necessità di completamento, i	
	soggetti committenti, avvertano il bisogno motivato (clinico e/o tecnologico) di	
	prodotti diversi da quelli indicati nel Capitolato tecnico.	
	Resta inteso che nel caso di esaurimento anticipato dell'importo contrattuale, la	
	stazione appaltante, in vigenza di contratto può imporre al Fornitore, alle stesse	
	condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto così	
	come indicato all'art. 3 del Disciplinare di gara.	

L'Azienda USL si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità dell'accordo quadro, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologici stabiliti per l'Azienda Sanitaria.

Il valore economico complessivo stimato del presente contratto è il seguente:

Importo pari ad euro _____, IVA esclusa.

Art. 8- Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore,

	intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il	
	Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei	
	confronti dell'Azienda USL della Romagna.	
	In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si	
	dà atto che il Fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per	
	accettazione l'Informativa consegne che diviene parte integrante del presente	
	contratto, che descrive i rischi specifici dell'Azienda USL della Romagna e le	
	regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda	
	medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate	
	le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi	
	da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non	
	preventivamente considerate sia dall'Azienda USL sia dal Fornitore, il	
	documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.	
	Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in	
	base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di	
	prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole	
	stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione	
	dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.	
	L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri	
	eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire	
	il personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale	
	riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel	
	corrispettivo del contratto.	
	Il Fornitore è, altresì, responsabile dei danni alle persone o alle cose che	
	avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti	

nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'Azienda

USL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

Art. 9 - Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di consegna -

Aggiornamento tecnologico.

Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico, che si intende qui integralmente richiamato e trascritto.

Art. 10 - Corrispettivo della fornitura.

L'importo complessivo della fornitura in oggetto, per il periodo di vigenza contrattuale e al netto delle opzioni, è pari ad euro _____, IVA esclusa, alle condizioni e ai prezzi riportati nell'offerta economica sottoscritta in sede di presentazione offerta dall'Operatore economico aggiudicatario, agli atti dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi.

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica - sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione - restano, come già stabilito, invariati per tutta la durata del contratto e delle opzioni (rinnovo, proroga, contratto ponte, incremento della fornitura), da parte del Committente. Anche in ragione di quanto sopra, il prezzo di aggiudicazione è ritenuto congruo, ciascuno per quanto di sua competenza, dall'Azienda USL della Romagna e dal Fornitore. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel Codice dei contratti pubblici.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant'altro sia conseguente a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.

	Art. 11 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione -	
	Pagamenti.	
	ORDINI E DOCUMENTI DI TRASPORTO.	
	In applicazione: della Delibera di Giunta n. 287/2015, con cui la Regione Emilia-	
	Romagna ha stabilito che, a partire dal 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali	
	e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto	
	in modalità elettronica, sulla base dello <i>standard</i> Europeo <i>PEPPOL</i> (<i>Pan</i>	
	<i>European Public Procurement On Line</i>); del Decreto del Ministero delle Finanze	
	del 07/12/2018, il quale, a partire dal 01/10/2019, per tutte le aziende sanitarie	
	nazionali, prevede, nell'ipotesi in cui sia inviato un ordine ai fornitori, che	
	l'anzidetto avvenga, obbligatoriamente, in formato elettronico, tramite il sistema	
	nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la	
	liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici. Il Fornitore si	
	impegna a rispettare, dal 01/10/2019, le Regole Tecniche del Nodo	
	Smistamento-Ordini, le quali prevedono che l'ordine, dopo tale data, vada citato	
	in fattura con apposite modalità - cfr.: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-	
	I/e_government/amministrazioni_publiche/acquisti_publici_in_rete_apir/nodo	
	di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche nso.	
	Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei	
	documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al	
	Fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite	
	senza oneri per l'Azienda USL.	
	FATTURAZIONE.	
	Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio, i documenti di	
	trasporto) devono essere intestati a: Azienda Unità Sanitaria Locale della	

	Romagna. Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA).	
	Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392.	
	Le fatture devono indicare i seguenti elementi: - numero dell'ordine aziendale	
	(dal 01/10/2019 come rilevabile dall'ID <i>PEPPOL</i>); - dettaglio fornitura/servizio	
	prestato; - CIG.	
	Le fatture devono essere trasmesse all'Azienda USL della Romagna	
	esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).	
	Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Azienda	
	USL della ROMAGNA - IPA - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture)	
	0L06J9.	
	Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle	
	fatture, che saranno restituite al Fornitore stesso. Per ulteriori informazioni,	
	relative al pagamento delle fatture, contattare Azienda USL della Romagna -	
	U.O. Bilancio e Flussi Finanziari - tel. 0547/352250.	
	Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del	
	contratto, questa sarà prontamente comunicata e il Fornitore dovrà	
	immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.	
	PAGAMENTI.	
	Il pagamento delle fatture avrà luogo entro trenta giorni dalla data di	
	accertamento della prestazione da parte della Committente, che avverrà entro	
	trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del	
	D.Lgs. 231/2002, la verifica di conformità (<i>ut supra</i> , accertamento della	
	prestazione) avviene entro trenta giorni dalla data di invio dei documenti che	
	comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio.	

	In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi	
	dovuti, il Fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le	
	tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231. Qualora il	
	Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL	
	risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera	
	trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e	
	subendi.	
	Si informa che l'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-	
	ter, D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (<i>split payment</i>);	
	pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere	
	emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella	
	fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così	
	come disposto dall'art. 2, del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della	
	Romagna provvede al pagamento della fattura al Fornitore al netto dell'IVA,	
	procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.	
	Art. 12 - Cessione del contratto e dei crediti.	
	È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente	
	contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art.	
	120 del Codice.	
	È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza	
	specificata autorizzazione da parte dell'amministrazione contraente debitrice, salvo	
	quanto previsto dall'art. 120 del Codice.	
	Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.	

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda Sanitaria contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3, della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7, del D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17/12/2010, n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane SPA, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi alla fornitura in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a questa Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo alla fornitura in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale a norma dell'art. 3, comma 8, L. 136, del 13/08/2010.

Il Fornitore si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con propria determinazione, è fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, alla Stazione appaltante, copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556, del 31/05/2017, "Determinazione n. 4, del 07/07/2011, recante "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136, aggiornata al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56", si riporta, a seguire, per ciascun lotto oggetto del presente contratto, il CIG di riferimento:

LOTTO	CIG AQ (CIG PADRE)

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ogni documento fiscale, nonché in ogni bonifico bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria

legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente accordo, il CIG DERIVATO (o CIG figlio) acquisito all'atto della stipula di ogni contratto applicativo.

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI, ciascun componente del RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra Stazione appaltante e singoli subcontraenti. La mandataria dovrà, pertanto, rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai consorzi di cui all'art. 65 del codice.

Art. 14 - Cauzione definitiva.

Il Fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti gli impegni assunti, dell'esatto e corretto adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante polizza fideiussoria n. _____, emessa in data ____ / ____ / ____, dalla _____, di importo complessivo pari ad euro _____, ____ (____ / ____).

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto all'articolo "PENALI", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

	Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto	
	dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve	
	provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della	
	relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda USL della Romagna.	
	La suddetta garanzia cessa, quindi, è svincolata, previa deduzione di eventuali	
	crediti o penali dell'Azienda USL della Romagna verso l'aggiudicatario, solo a	
	scadenza del contratto e a seguito di verifica di regolare esecuzione del	
	medesimo.	
	Art. 15 - Trasparenza e Amministrazione aperta.	
	Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto e del "Patto di integrità", già	
	sottoscritto in fase di presentazione dell'offerta, che costituisce parte integrante	
	del presente documento:	
	- si impegna a rispettare, ove compatibili, gli obblighi di condotta previsti	
	dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. 16/04/2013, n. 62,	
	"Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";	
	- si impegna a rispettare, ove compatibili, i vincoli imposti dal "Codice di	
	comportamento dell'Azienda USL della Romagna", approvato con deliberazione	
	del Direttore Generale dell'Azienda USL della Romagna n. 209, del 30/05/2018.	
	A tal fine, la Stazione appaltante precisa che detto Codice di comportamento è	
	pubblicato sul sito internet aziendale www.auslromagna.it - sezione	
	"Amministrazione trasparente", da cui può essere liberamente consultato e	
	scaricato;	
	- riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la	
	stipula del contratto;	

- riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero quanto indicato ai precedenti punti, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 62/2013, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

	Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti	
	collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi	
	precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle	
	associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del	
	presente contratto.	
	Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a fare	
	rispettare gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo anche agli	
	eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.	
	Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs 36/2023, a salvaguardia	
	dell'adempienza contributiva e retributiva.	
	Art. 17 - Riservatezza e Trattamento dei dati.	
	Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi	
	comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione	
	dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in	
	alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi	
	titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della	
	fornitura.	
	Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri	
	dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti,	
	consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.	
	In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL della	
	Romagna ha facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto, fermo restando che	
	il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.	

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa

sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018, n. 101.

Eventuali modifiche/adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a

dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra

gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del Fornitore.

La Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di

legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza,

liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste

dall'art. 32, Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 18 - Inadempienze e penalità.

Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, l'Azienda USL della

Romagna ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga

opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del

presente contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano

scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

L'Azienda USL della Romagna si riserva, altresì, di controllare la validità delle

prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli

inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.

MANCATA CONSEGNA: in caso di indisponibilità temporanea, il Fornitore si

impegna a comunicare immediatamente all'Azienda Sanitaria la sopravvenuta

indisponibilità, fornendo informazioni sulla denominazione del prodotto, il periodo

di indisponibilità, ove noto o prevedibile, nonché la causa dell'indisponibilità.

	I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di	
	gara. Qualsiasi variazione di prodotto deve essere precedentemente autorizzata	
	dalla Committente.	
	La consegna, senza autorizzazione, di un prodotto diverso ed in sostituzione di	
	quello aggiudicato in gara equivale a dichiarazione di indisponibilità e autorizza	
	l'Azienda a procedere all'acquisto in danno.	
	NON CONFORMITÀ: i prodotti che risultassero non conformi alla qualità, tipo,	
	specie, marca ed a tutte le caratteristiche previste dal capitolato e, in generale,	
	nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero un	
	confezionamento secondario diverso da quello dichiarato in gara, difetti,	
	lacerazioni o tracce di manomissioni, ovvero qualora alla consegna non	
	rispettassero i parametri di validità residui, potranno essere respinti	
	immediatamente dall'Azienda USL della Romagna.	
	Nel caso di respingimento immediato, il Fornitore deve provvedere alla	
	sostituzione, entro sette giorni solari, senza alcun aggravio di spesa, decorso il	
	suddetto termine la consegna sarà considerata come "mancata consegna".	
	Qualora la non conformità non sia immediatamente percettibile (vizio occulto) o	
	non ne impedisca l'utilizzo (scadenza ravvicinata) o sia sopravvenuta (ritiro da	
	mercato o recall), la Committente potrà richiedere al Fornitore, il ritiro del	
	prodotto ed eventualmente la sua sostituzione.	
	La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che deve provvedere	
	a ritirarla, a sue spese, entro e non oltre quindici giorni solari, dalla	
	comunicazione di non accettazione. È a carico del Fornitore ogni danno relativo	
	al deterioramento della merce non ritirata.	

Decorsi quindici giorni solari dalla richiesta di ritiro del prodotto, qualora il Fornitore non abbia provveduto al ritiro o richiesto lo smaltimento, la Committente può richiedere, in relazione al disagio arrecato ed a suo insindacabile giudizio, una penale pari ad euro **50,00**, al giorno, fino alla data di ritiro ovvero di smaltimento, in alternativa la Committente può inviare la merce al Fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta.

Salvo quanto sopra disposto, all'approssimarsi della scadenza del prodotto di cui si è chiesto il ritiro, la Committente potrà proporre al Fornitore lo smaltimento del prodotto illustrandone le condizioni economiche; il decorso di quindici giorni solari dalla suddetta comunicazione, senza alcun riscontro da parte del Fornitore, equivale ad autorizzazione allo smaltimento ed accettazione delle condizioni economiche.

In caso di mancata consegna delle apparecchiature e dei dispositivi medici/prodotti nei termini pattuiti, l'Azienda, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al tempo massimo di consegna, potrà applicare le penali previste dal Capitolato tecnico.

ACQUISTO IN DANNO: in caso di mancata consegna/sostituzione di prodotto non conforme ecc., la Committente, senza l'adozione di alcuna formalità, potrà ricorrere all'acquisto del bene presso il Fornitore che segue in graduatoria o sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore aggiudicatario (acquisto in danno).

La Committente, inoltre, potrà applicare una penale fino al 10% del valore dell'ordine emesso/valore della merce non consegnata, non sostituita e/o non ritirata entro i termini.

	Il Fornitore potrà essere, altresì, soggetto all'applicazione di penali nei termini di	
	seguito specificati:	
	- in caso di risoluzione contrattuale, per qualsiasi motivo, potrà essere	
	applicata una penale fino al 10% dell'importo della fornitura ancora da eseguire;	
	- nel caso in cui l'Azienda debba contestare al Fornitore l'inosservanza di	
	una qualsiasi delle norme e prescrizioni indicate nel presente contratto e nella	
	documentazione di gara (non menzionate nelle penalità sopradescritte), potrà	
	essere applicata una penalità fino al 5% dell'importo complessivamente	
	aggiudicato.	
	L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'ammontare	
	contrattuale aggiudicato IVA esclusa; qualora lo superasse, si potrà dare corso	
	alla procedura di risoluzione del contratto. Delle penali applicate è data	
	comunicazione all'aggiudicatario a mezzo PEC.	
	Le penali sono gestite, alternativamente:	
	- attraverso l'incameramento di corrispondente importo detratto dalla	
	cauzione definitiva, che deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario;	
	- mediante decurtazione del corrispondente importo dal corrispettivo	
	dovuto per le forniture eseguite emettendo nota di addebito "fuori campo IVA", ai	
	sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/72.	
	Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore	
	dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha	
	fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Parimenti,	
	l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude in alcun	
	modo il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli	

eventuali maggiori danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art. 19 - Risoluzione.

Fatto salvo tutto quanto previsto dal Capitolato tecnico, nonché, a prescindere dalle cause generali di risoluzione del contratto, l'Azienda USL della Romagna potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a venti giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Azienda USL della Romagna, mediante comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, la stessa ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Azienda USL della Romagna può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

	a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da	
	almeno tre documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'art.	
	122 del D.Lgs. 36/2023;	
	b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	
	termine di cui all'articolo "CAUZIONE DEFINITIVA";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai	
	sensi dell'articolo "DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA	
	ASSICURATIVA";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni dei diritti di brevetto, autore e, in genere,	
	privativa altrui, intentate contro l'Azienda USL della Romagna;	
	f) nei casi previsti dall'articolo "TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI";	
	g) nei casi di cui all'articolo "RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI	
	DATI";	
	h) nei casi di cui all'articolo "SUBAPPALTO";	
	i) nei casi di cui all'articolo "TRASPARENZA E AMMINISTRAZIONE	
	APERTA".	
	In tutti i casi di risoluzione del contratto, questa amministrazione ha diritto di	
	escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia	
	possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata	
	al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta	
	fermo il diritto dell'Azienda USL della Romagna al risarcimento dell'ulteriore	
	danno.	

Art. 20 - Recesso.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter* e 92, comma 4, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, l'Azienda USL della Romagna, per quanto di proprio interesse, ha diritto, nelle ipotesi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo PEC.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1) qualora sia stato depositato avverso il Fornitore un ricorso ai sensi della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

2) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

3) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

	L'Azienda USL può, altresì, recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in caso	
	di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione	
	della fornitura o della prestazione dei servizi.	
	Nei casi di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento delle	
	prestazioni eseguite, purché a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le	
	condizioni contrattuali, rinunciando espressamente sin d'ora, a qualsiasi	
	eventuale ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore	
	compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto	
	previsto dall'art. 1671 c.c.	
	L'Azienda USL può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto	
	o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., con un	
	preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore, a mezzo	
	PEC, tenendo indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle	
	prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del	
	recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando	
	che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda USL della	
	Romagna.	
	Qualora venga emanata una normativa specifica, ovvero i Ministeri competenti	
	arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di	
	contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel capitolato tecnico e, in	
	generale, nella documentazione di gara, l'Azienda USL della Romagna si	
	riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal contratto.	
	Art. 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.	
	Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da parte di persone o beni sia del Fornitore stesso sia della	

Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi.

Il fornitore dichiara di essere in possesso di adeguata polizza con primario Assicuratore, che si obbliga a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto ed eventuali rinnovi e proroghe, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto stesso.

Art. 22 - Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida, in subappalto, in misura non superiore al ____% dell'importo del presente contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia del contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.

	Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del	
	Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'AUSL	
	della Romagna, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte	
	subappaltata.	
	Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da	
	qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi	
	ausiliari.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di	
	ulteriore subappalto.	
	Fuori dai casi di cui all'articolo 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore si	
	obbliga a trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun	
	pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai	
	pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute	
	di garanzia effettuate.	
	Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel	
	termine di cui al comma precedente, il Committente sospende il successivo	
	pagamento a favore del Fornitore.	
	In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed	
	in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, l'AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il	
	diritto al risarcimento del danno.	
	Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del	
	D.Lgs. 36/2023.	
	<i>(Ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora il Fornitore non l'abbia</i>	
	<i>richiesto in offerta):</i>	

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 23 - Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura.

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa, ai sensi dell'art. 114, del D.Lgs. 36/2023, il _____ (tel. ____ / ____ ; PEO _____), Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, per conto della Committente, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del contratto, è l'interfaccia decisionale con il Contraente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della fornitura, (persona fisica) con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, mediante separata comunicazione, ove saranno specificati i dati di contatto dell'anzidetto (recapito telefonico e indirizzo di PEO).

Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata e sottoscritto con firma digitale. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali e tutti gli oneri, anche tributari, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli e tasse di registrazione, ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.

Art. 25 - Foro competente.

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Ravenna.

	Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al	
	Collegio Consultivo Tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2	
	del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione	
	delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere	
	nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.	
	Il collegio è costituito da n. 3 membri.	
	Art. 26 - Clausola finale.	
	Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle	
	parti. Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutte le clausole del	
	presente atto, avendone negoziato specificamente il singolo contenuto, che	
	dichiarano espressamente di approvare sia distintamente sia nel complesso.	
	Qualunque modifica al presente atto deve essere apportata e provata	
	esclusivamente mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o inefficacia di una	
	delle clausole del presente atto non comporta l'invalidità o inefficacia del	
	medesimo nel suo complesso. Con il presente atto si intendono disciplinati tutti i	
	termini generali del rapporto tra le parti; esso, pertanto, non viene sostituito o	
	superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa	
	espressa volontà derogatoria delle parti da manifestare per iscritto.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	PER IL FORNITORE	
	Sig. _____, per l'Operatore economico _____.	
	(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)	
	Il Fornitore dichiara, inoltre, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341	
	c.c., le clausole contenute nei seguenti articoli: Art. 3 - Norme regolatrici e	
	disciplina applicabile; Art. 5 - Durata e opzioni; Art. 6 – Revisione dei Prezzi; Art.	

7 - Quantità e valore economico del contratto; Art. 8 - Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; Art. 9 - Condizioni specifiche di fornitura: modalità di consegna - Aggiornamento tecnologico; Art. 11 - Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione - Pagamenti; Art. 12 - Cessione del contratto e dei crediti; Art. 14 - Cauzione definitiva; Art. 15 - Trasparenza e amministrazione aperta; Art. 16 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 17 - Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 18 - Inadempienze e penalità; Art. 19 - Risoluzione; Art. 20 - Recesso; Art. 21 - Danni responsabilità civile e polizza assicurativa; Art. 22 - Subappalto; Art. 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali; Art. 25 - Foro competente.

PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Il Direttore dell'U.O. Acquisti Beni e Servizi

avv. Morris Montalti

(Sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.)